

I documenti *raccontano*

Dossier:

*Resistenza e fuga dal servizio militare
Lombardia 1803*





Progetto i documenti *raccontano*

Progetto della Regione Lombardia

*Direttore progetto: Roberto Grassi
U. O. Portale del patrimonio culturale
e valorizzazione degli archivi storici*



Regione Lombardia
*Culture, Identità e Autonomie
della Lombardia*

Soggetto partner



*Azienda di servizi alla persona
Istituti milanesi Martinitt e Stelline
e Pio Albergo Trivulzio
Archivio Storico e Iniziative Culturali
Dirigente amministrativo: Cristina Cenedella*

Con il finanziamento di



Soggetto realizzatore



*Cooperativa CAeB, Milano
Ricerca e redazione di: Alberto Liva*

In copertina: Paolo Vincenzo Bonomini, Macabri: tamburino della guardia nazionale, 1802 circa, Chiesa parrocchiale di Santa Grata Inter Vites, Borgo Canale (Bergamo).

Titolo sintetico:

1803. Lombardia. Resistenza e fuga dal servizio militare.

Titolo dossier:

Repressione contro renitenti e disertori alla coscrizione obbligatoria introdotta dai dominanti francesi in Lombardia tra la fine del '700 e i primi dell'800.

Cronologia:

1798-1803

Luoghi:

Erba, Gravedona, Orta, Pavia, Valtellina (dipartimenti dell'Olona, del Lario e dell'Agogna)

Vicenda:

Il 21 dicembre 1802, il prefetto di polizia del dipartimento dell'Olona Luini, scrivendo al Ministro della Guerra, lo informava che il vice prefetto di Pavia aveva segnalato una forte diserzione nella truppa di guarnigione di quella città. Quest'ultimo aveva sollecitato le autorità locali, mediante un'apposita circolare, ad impegnarsi per l'arresto dei fuggitivi. Meno di un mese dopo, il 14 gennaio 1803, lo stesso Luini riferiva che dei tredici disertori scappati ben dieci erano stati arrestati: tre erano stati già tradotti al consiglio di guerra per essere giudicati, e gli altri erano stati consegnati alla polizia del rispettivo corpo (*Ministero della Guerra*, cart. 283, 14 gennaio 1803). Il 5 aprile 1803, il capo della divisione di polizia Banfi, scrivendo a Francesco Melzi, vice-presidente della Repubblica Italiana, di cui Napoleone Bonaparte era presidente, riferiva che oltre quaranta giovani della zona di Erba erano partiti per l'Inghilterra per sottrarsi al servizio militare. Egli osservava in particolare come la legge del 13 agosto 1802 sulla coscrizione militare obbligatoria, stesse togliendo le migliori braccia all'agricoltura, soprattutto nelle zone del Lario e della Valtellina. Pochi giorni dopo, il 10 aprile, un parroco mentre leggeva una circolare sulla coscrizione in una chiesa di Tirano era stato insultato dalla popolazione, come risultava da una relazione del prefetto del Lario al Ministro degli Affari Interni (*Melzi*, cart. 12, 1803 aprile 13). Le autorità, infatti, con l'intento di convincere la popolazione sulla necessità della legge sulla coscrizione, coinvolsero il clero milanese che aveva approntato un'apposita circolare destinata ai parroci, emanata il 7 marzo 1803 dall'Arcivescovado di Milano e sottoscritta dal vicario generale Ercole Maria Bonanomi. Il 14 aprile dello stesso anno, a Gravedona, la forte contrarietà della popolazione era sfociata in percosse e ferite al cancelliere della comunità Vanella, impegnato nelle operazioni relative alla coscrizione, come risultava da un'altra relazione del menzionato capo di polizia Banfi. Il funzionario, infatti, "era stato di notte assalito e percosso da Gaetano Omboni, per malevolenza concepita a causa delle operazioni relative alla coscrizione militare" (*Melzi*, cart. 18\19\20, 1803 aprile 14). Ma tale addetto alla coscrizione in verità se l'era cavata tutto sommato non troppo male, poiché la tenace opposizione a tale legge si era manifestata con modalità assai più violente, tanto da arrivare all'uccisione di due analoghi funzionari, avvenute una a Gorgonzola, il precedente 20 marzo (*Ibid.*), e una in Val Intragna il successivo 22 luglio (*Melzi*, cart. 10, 1803 luglio 22). E ancora lo stesso capo di polizia Banfi, il 15 di giugno, aveva segnalato un'ennesima aggressione per i soliti motivi: "nel distretto d'Orta, per aver eseguito le operazioni sulla coscrizione, fu gravemente percosso il segretario comunale di Valciago, Giovanni Battista Lorella, dal padre di un coscritto assistito dalla famiglia" (*Melzi*, cart. 18\19\20, 1803 giugno 15). E meno di un anno dopo, nel maggio del 1804, in zona Lario, risultava che alcuni giovani avessero avuto l'audacia di strappare dalle forze armate un disertore arrestato, come si ricavava da una relazione del Ministro dell'Interno al Melzi (*Melzi*, cart. 28 G, 1804 maggio 12).

Contesto archivistico:

Tutti i documenti considerati sono conservati all'Archivio di Stato di Milano (d'ora in poi ASMi) nei fondi

1. *Militare parte antica*
2. *Ministero della guerra*
3. *Vicepresidenza della Repubblica italiana – Melzi*

Militare parte antica

Il fondo è composto da bb. 460 con estremi cronologici dal 1440 al 1802. Le carte provengono dalla documentazione di alcune magistrature dello Stato: Cancelleria ducale; Magistrato camerale; Consiglio di governo; Magistrato politico camerale; Governatore; Gran cancelliere; Magistrato ordinario; Regio ducale magistrato camerale; Direttorio esecutivo; Tesoreria generale e Ministro plenipotenziario. Si tratta, soprattutto, di regolamenti, piani e carteggi riguardanti lo Stato e le forze militari; richieste di permessi, avvicinamenti, documentazione varia inerente divise, vettovaglie, tribunale militare, pratiche di matrimonio e sepoltura; fascicoli personali. Il fondo, corredato da un inventario sommario, è diviso in Provvidenze generali e in un elenco tematico di sottoserie (cariche, caserme, fazioni, guardie, guerre, piazze forti e tesoreria). Il fondo *Militare parte antica* fa parte dei cosiddetti *Atti di Governo*, conosciuti anche come fondi per materia o fondi *peroniani*, dal nome dell'archivista Luca Peroni che applicò più diffusamente un sistema di inventariazione delle carte secondo una divisione per materia, negli anni dal 1820 al 1832 quando fu direttore dell'Archivio. L'applicazione di tale ordinamento, che risale ad Ilario Corte prefetto dell'Archivio del Castello dal 1762 e poi dell'Archivio Governativo, venne continuata dai suoi discepoli e ancora, dopo il Peroni, dall'Osio e fu interrotta da Cesare Cantù, allorché divenne direttore dell'Archivio nel 1873. L'ordinamento *peroniano*, che si ispirava ai principi dell'enciclopedismo francese, fu certamente funzionale ad un uso immediato di ricerca amministrativa che permettesse il ritrovamento delle pratiche di materia omogenea, anche se provenienti da differenti collocazioni archivistiche. L'applicazione di tale sistema, infatti, va inquadrata come un fatto di natura amministrativa nell'ordinamento politico-istituzionale del tempo. Sarebbe antistorico giudicare un fatto secondo parametri di riferimento (archivistici e storici) all'epoca inesistenti. Peroni e gli altri archivisti suoi predecessori e suoi successori, riflettevano la cultura amministrativa del loro tempo, e sono stati esecutori di una scelta operativa che nasceva da una legittima e innovativa esigenza di funzionalità. La vasta documentazione, che fu sottoposta ad operazioni di smembramento, scarto e riordino secondo voci dominanti divise in titoli subalterni, a loro volta disposti con ordinamento geografico-cronologico, ha dato origine ai seguenti fondi: *Acque, Acque e strade, Agricoltura, Albinaggio, Annona, Araldica, Censo, Commercio, Confini, Culto, Esenzioni, Feudi Camerali e Imperiali, Finanza, Fondi Camerali, Giustizia civile e punitiva, Luoghi pii, Militare, Popolazione, Potenze estere e sovrane, Sanità, Spettacoli pubblici, Strade, Studi, Tesoreria, Trattati, Uffici civili, giudiziari, regi e vari.*

Ministero della guerra

Il fondo è composto da bb. 2159, voll. 92 e regg. 141 con estremi cronologici dal 1797 al 1814. Le carte provengono dal Ministero della Guerra del Regno d'Italia, nonché dagli analoghi precedenti ministeri esistenti durante le precedenti Repubbliche Cisalpina e Italiana. Il fondo, corredato da un inventario sommario, è diviso in tre sezioni: carteggio; disposizioni ministeriali; matricole degli ufficiali. Durante i bombardamenti dell'ultima guerra ha subito rilevanti perdite. La documentazione del carteggio è divisa nelle seguenti serie: abbigliamento, accampamenti,

approvvigionamento d'assedio, armamento, artiglieria, atti di governo, casermaggio, comandi, congedi, contabilità, corpi di guardia, diserzioni, equipaggi, fogli di truppa, fondi, formazione dei corpi, gendarmeria, genio, archivio italiano, guardia reale, indennità, leva, Ministero della guerra, movimenti e stazioni, offerte, ospitali, personale, polizia, rimonte, sanità militari, scuole, soldo, stampe, stati di situazione, sussistenze, topografia, trasporti, ritiri. I volumi delle disposizioni e dispacci ministeriali contengono rapporti al Ministro, circolari, corrispondenza relativa all'organizzazione degli eserciti (abbigliamento, approvvigionamenti, casermaggio, carceri, contabilità, locali, movimenti di truppe, ospedali, personale, somministrazioni, sussistenze etc.). I registri delle Matricole degli ufficiali riguardano invece il personale militare e comprendono: manuali, matricole, indice dei commissari di guerra, dei comandanti di piazza, degli ufficiali della Sanità, dei diversi reggimenti della Guardia d'onore e reale, stati di servizio dei diversi ufficiali, rubriche di pensioni, matrimoni, ritiri, etc.

Vicepresidenza della Repubblica italiana – Melzi

L'archivio, composto da bb. 61 (per la gran parte 1802 – 1805, con alcuni documenti dal 1796 e altri fino al 1814), comprende la documentazione della Vicepresidenza della Repubblica Italiana, presieduta da Francesco Melzi d'Eril, suddivisa nelle due sezioni: Vicepresidenza Melzi; Vicepresidenza Melzi - Restituito (comprendente le serie Melzi restituito e Marescalchi rosso).

La prima sezione, di 43 buste, riguarda l'amministrazione interna della Repubblica, organizzata nei seguenti titoli con un ordinamento per materia secondo il sopra menzionato sistema peroniano: Acque, Agricoltura, Albinaggio, Censo, Confini, Culto, Finanze, Fondi camerati, Giustizia civile, Giustizia punitiva, Luoghi pii, Militare, Polizia, Potenze estere, Potenze Sovrane, Sanità, Spettacoli pubblici, Studi, Tesoreria, Uffici civili e giudiziari, Uffici regi. La seconda sezione, composta da bb. 18, è costituita dalle serie Melzi restituito e Marescalchi rosso, documentazione che faceva parte del materiale portato a Vienna nel periodo della Restaurazione e poi restituito.

ELENCO DOCUMENTI

- 1) Legge sulla coscrizione obbligatoria [a stampa]
30 novembre 1798 [10 Frimale anno VII]
Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi ec. Pubblicati in Milano nell'anno VII Repubblicano, Tomo VI, Milano presso Luigi Veladini in Contrada S. Radegonda, 1798-1799.
- 2) Istruzioni del Ministro della Guerra Vignolle per la legge sulla coscrizione [a stampa]
ASMi, *Militare parte antica*, cart. 80, 19 dicembre 1798 [29 Frimale anno VII]
- 3) *Legge di Coscrizione militare* [a stampa]
13 agosto 1802
Bollettino delle leggi della Repubblica Italiana, Milano Stamperia Reale, 1802
- 4) Lettera del Prefetto di Polizia del Dipartimento dell'Olona al Ministro della Guerra
ASMi, *Ministero della Guerra*, cart. 283, 21 dicembre 1802
- 5) *Circolare a' parrochi* del vicario generale Ercole Maria Bonanomi
ASMi, *Melzi*, cart. 18-19-20, 7 marzo 1803
- 6) Lettera del Capo della Divisione di Polizia Banfi al Vice-presidente della Repubblica Italiana Melzi
ASMi, *Melzi*, cart. 18-19-20, 6 aprile 1803

7) Circolare del Prefetto del Dipartimento dell'Olona alle Amministrazioni Municipali [a stampa]

ASMi, *Ministero della Guerra*, cart. 283, 29 agosto 1803

8) Lettera del Prefetto del Dipartimento d'Agogna al Ministro della Guerra

ASMi, *Ministero della Guerra*, cart. 283, 28 dicembre 1803

DESCRIZIONE DOCUMENTI

Documento 1

Legge sulla coscrizione obbligatoria [a stampa]

30 novembre 1798 [10 Frimale anno VII]

Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi ec. Pubblicati in Milano nell'anno VII Repubblicano, Tomo VI, Milano presso Luigi Veladini in Contrada S. Radegonda, 1798-1799.

La legge 30 novembre 1798 è la prima con cui si introduce, nella Lombardia occupata dai dominanti francesi nell'ambito della prima Repubblica Cisalpina, il concetto di coscrizione obbligatoria. A tale idea, tuttavia, si arrivò per piccoli passi. Infatti, durante un primo periodo dopo la conquista delle armate francesi, entrate a Milano il 15 maggio del 1796, si cominciarono ad arruolare corpi particolari (zappatori, carrettieri); si invitarono gli appartenenti ai corpi di Ussari ad entrare nell'esercito francese; si rivolsero appelli alla coscrizione volontaria, e per la formazione di una Legione Lombarda. Solo a seguito dell'inefficacia dell'arruolamento volontario, si sarebbe stabilito, con la detta legge del 1798, che fra "tutti i cittadini celibi dall'età dei diciotto anni compiuti sino ai ventisei inclusivamente [si sarebbe estratto] il numero di nove mila individui per completare l'armata della Repubblica" (art. 1). Questi sarebbero stati arruolati proporzionalmente alla popolazione di ciascun Dipartimento e avrebbero dovuto prestare servizio per quattro anni. Gli unici esenti sarebbero stati gli ammalati cronici provvisti di certificati firmati da medici o chirurghi. Ogni Amministrazione Municipale avrebbe dovuto procedere immediatamente alla formazione della lista dei cittadini, da inviare al Ministro della Guerra, e dalla loro totalità estrarre a sorte il numero dei militari che spettava a ciascun comune. Le operazioni di estrazione a sorte si sarebbero dovute svolgere alla presenza del popolo con tutta solennità. Il dipartimento dell'Olona (Milano e provincia), che aveva una popolazione di 671.673 anime, avrebbe dovuto fornire un contingente di 1786 reclute. Gli estratti si sarebbero dovuti immediatamente recare al Corpo militare di destinazione. Erano previste sanzioni della massima severità per chi si fosse opposto, in forme diverse, all'attuazione della legge. Chiunque avesse prodotto certificati falsi - in prima persona o con complici - per sottrarsi alla leva, avrebbe avuto una condanna a cinque anni di ferri. Coloro che si fossero assentati con la fuga, sarebbero stati puniti con quattro anni di pubblico lavoro, nonché con pene pecuniarie proporzionali al reddito familiare. Chi fosse poi espatriato sarebbe stato considerato disertore, schierato col nemico e, qualora fosse stato catturato, avrebbe subito la pena di morte. Inoltre chi avesse esortato i cittadini alla disobbedienza alla leva, avrebbe avuto la condanna a sette anni di ferri. Nella legge si precisava ancora che, se in una comunità per opporsi alle operazioni di leva, si fossero verificati tumulti o insorgenze, i capi della stessa sarebbero stati incriminati come controrivoluzionari, da un Consiglio di guerra, e puniti con la morte.

Documento 2

Istruzioni del Ministro della Guerra Vignolle per la legge sulla coscrizione [a stampa]

ASMi, *Militare parte antica*, cart. 80, 19 dicembre 1798 [29 Frimale anno VII]

Dettagliate Istruzioni del Ministro della Guerra Vignolle alle Amministrazioni centrali e municipali della Repubblica Cisalpina, circa le disposizioni che dovevano essere attuate a seguito dell'introduzione della prima legge sulla coscrizione militare obbligatoria (documento 1), emanata il 30 novembre 1798 [10 Frimale anno VII]. Le autorità municipali avrebbero dovuto impegnarsi, ciascuna secondo precise disposizioni, per l'applicazione della legge, in primo luogo formando la lista dei cittadini, poi attuando l'estrazione di quelli destinati al servizio militare, in seguito controllando, con opportune misure, che gli estratti non si allontanassero con la fuga. Dovevano inoltre segnalare alle autorità centrali eventuali disfunzioni, manifestazioni di opposizione o tumulti contro l'applicazione della legge stessa. Nelle Istruzioni erano indicati, per ogni Dipartimento, le città capitali e i relativi nominativi dei comandanti delle guarnigioni. Si indicavano poi, proporzionalmente alla popolazione di ciascun dipartimento, i rispettivi numeri dei militari da arruolare divisi in tre corpi: "infanteria", cavalleria e artiglieria. Nel Dipartimento dell'Olonza con capitale Milano, per esempio, che aveva – come ricordato nel documento 1 - una popolazione di 671.673 persone, si sarebbe dovuto arruolare un contingente di 1786 reclute, divise in "infanteria", composta da 1168 soldati, in cavalleria con 200 militari e in artiglieria con 400 uomini.

Le Amministrazioni Centrali avrebbero dovuto inoltre provvedere al più presto possibile all'intera dotazione da fornirsi a ciascuna delle reclute, minuziosamente descritta nelle Istruzioni. Questa si divideva in vestiario, e in grande e piccolo equipaggiamento, e variava in relazione al corpo - fanteria, cavalleria o artiglieria - di appartenenza. Per la fanteria, per esempio, il vestiario comprendeva una marsina (giubbone militare con le falde sollevate), un giletto (gilé), un pantalone e un cappello; l'equipaggiamento era composto da un cinturone porta sciabola, una giberna (astuccio per cartucce) e una bretella per il fucile; il piccolo equipaggiamento annoverava una camicia, una cravatta, un paio di scarpe, due paia di stivali, un sacco di pelle e la coccarda tricolore. Alcune aggiunte o modifiche riguardavano l'uniforme e la dotazione per la cavalleria e quella per l'artiglieria. Il Ministro della Guerra avrebbe trasmesso al proposito alle comunità alcuni modelli delle uniformi per ogni arma, in modo da predisporre in loco con rigorosa uniformità la confezione dei vari vestuari. I comandanti dei depositi, di concerto con gli ufficiali di sanità e con quelli di cavalleria, avrebbero dovuto individuare gli uomini più adatti al servizio di cavalleria; e similmente si sarebbero scelte le reclute per i corpi d'artiglieria e quelle per il genio militare. Nell'ambito delle operazioni di leva vennero anche nominati alcuni agenti militari con incarichi di supervisione, ma anche con il delicato compito di vigilare, unitamente alle autorità locali, per evitare tumulti, manifestazioni o opposizioni all'arruolamento obbligatorio.

Documento 3

Legge di Coscrizione militare [a stampa]

13 agosto 1802

Bollettino delle leggi della Repubblica Italiana, Milano Stamperia Reale, 1802

La legge sulla coscrizione obbligatoria del 13 agosto 1802 riprendeva la precedente del 3 novembre 1801 (12 Brumale anno X), che venne temporaneamente sospesa in attesa della Costituzione di Lione che proclamò, il 26 gennaio 1802, la nascita della Repubblica Italiana con Napoleone Bonaparte presidente e Francesco Melzi d'Eril vice-presidente. Tale legge restringeva, diversamente da quella del 30 novembre 1798 (documento 1), l'età di leva dai venti ai venticinque anni (perciò solo cinque classi), ritenendo tutti idonei alla coscrizione, salvo alcune eccezioni (sposati da prima della promulgazione della legge, vedovi con prole, ministri di culto, ammalati, lavoratori con basso reddito). Erano quindi abolite le estrazioni stabilite dalla menzionata legge del 1798. In periodo di pace rimanevano immutati i quattro anni del servizio, ma si precisava che la durata poteva ampliarsi in relazione a "quanto la sicurezza della patria lo richiede in tempo di guerra" (art. 36). Si può affermare che è solamente con tale legge del 1802 che le operazioni di coscrizione assunsero una precisa connotazione, e una rilevante certezza, anche perché il contingente stabilito dal Governo, in

relazione alla popolazione e per ogni Dipartimento, era poi precisamente diviso fra i distretti e in seguito nei singoli comuni. Oltre a tale organizzazione capillare, che pertanto escludeva errori o ritardi, la legge del 1802 introduceva anche la possibilità di essere sostituiti. Tale norma, di fatto, sanciva un'evidente discriminazione di ceto, poiché stabiliva che chiunque - pagando una tassa idonea alla propria rendita, e presentando un sostituto ovviamente pagato dallo stesso, di cui doveva essere sempre garante e che portava il suo soprannome - potesse sottrarsi alla coscrizione. Si obbligavano poi i coscritti a munirsi di un'apposita carta di sicurezza per viaggiare fuori dal loro dipartimento. Se una recluta si fosse allontanata dal territorio della Repubblica sarebbe stata considerata un disertore. La pena inflitta comportava - la prima volta - tre mesi di carcere nonché il prolungamento di quattro anni del periodo di leva. Le autorità locali civili e militari avrebbero inoltre dovuto prestare la massima attenzione per scoprire e arrestare i disertori, i coscritti renitenti che non si erano presentati alla chiamata e i loro eventuali complici. Le pene per i funzionari inadempienti ai controlli variavano dalla destituzione e da multe, in caso di semplice negligenza, fino alla condanna a cinque anni di ferri, in presenza di accertata corruzione e lucro. Simili pene sarebbero state erogate anche a coloro che avessero aiutato o nascosto disertori e renitenti, nonché a chi avesse collaborato alla redazione di certificati falsi.

Documento 4

Lettera del Prefetto di Polizia del Dipartimento dell'Olona al Ministro della Guerra
ASMi, *Ministero della Guerra*, cart. 283, 21 dicembre 1802

Lettera di Luini, Prefetto di Polizia del Dipartimento dell'Olona, al Ministro della Guerra, in cui si segnala che nella guarnigione di Pavia si erano verificati alcuni episodi di diserzione. In relazione a tali fatti ci si era attivati per arrestare i fuggitivi, iniziando anche accurate indagini in città e nei comuni del Distretto, per appurare le cause di tali fenomeni. Il Prefetto Luini assicurava che si sarebbero adottate tutte le opportune misure per farli cessare o quantomeno per tentare di contenerli.

Documento 5

Circolare a' parrochi del vicario generale Ercole Maria Bonanomi
ASMi, *Melzi*, cart. 18-19-20, 7 marzo 1803

Nella Circolare si sottolinea il fondamentale ruolo dei parroci, obbligati a diventare una vera e propria cinghia di trasmissione del consenso fra governo e cittadini\parrocchiani in relazione ai dubbi e alle resistenze della popolazione in merito alla legge sulla coscrizione. Si insiste poi sulla necessaria sottomissione, obbedienza e subordinazione dovute alle autorità: qualità che, se fossero state disattese dalla popolazione, avrebbero arrecato gravi danni non solo al governo ma anche alle anime degli stessi cittadini. Per convincere i parrocchiani della necessità della coscrizione, i parroci avrebbero dovuto in primo luogo spiegare che la legge era "concepita con quella maggiore moderazione e dolcezza, cui l'intrinseca natura dell'oggetto poteva consentire". Inoltre i buoni cristiani, ricordando che una "superiore provvidenza presiede e dirige tutto ciò che succede su questa terra", dovevano rammentare che, nei secoli passati, "non ebbero alcuna difficoltà i novelli cristiani di militare sotto gli imperatori idolatri, malgrado che questi perseguitassero la religione di Gesù Cristo". Risulta, infatti, che le armate romane fossero piene di soldati cristiani, "i quali portavano il vanto di più fedeli e più valorosi". I parroci avrebbero quindi dovuto usare ogni mezzo di persuasione per "procurare di piegare la volontà dei popoli a sottoporsi a questo nuovo bensì ma inevitabil carico, comune per altro a pressoché tutte le nazioni dell'universo anche cattoliche". Nella parte conclusiva della circolare gli stessi ministri di culto erano infine esortati ad adoperarsi "perché il tutto riesca con ordine e quiete [raccomandando] a loro parrocchiani, destinati a seguire le insegne militari, il santo timor di Dio. E di non dimenticarsi che hanno un'anima da salvare, il

che otterranno con farsi un merito di tollerare pazientemente i disaggi di una vita incomoda e faticosa, e osservando quella disciplina, che dalle leggi militari viene loro prescritta”.

Documento 6

Lettera del Capo della Divisione di Polizia Banfi al Vice-presidente della Repubblica Italiana Melzi ASMi, *Melzi*, cart. 18-19-20, 6 aprile 1803

Lettera di Banfi, Capo della Divisione di Polizia, al Vice-presidente della Repubblica Italiana Melzi, in cui si invia l'estratto del rapporto di polizia relativo al periodo 20 marzo – 5 aprile 1803. I numerosi fatti descritti riguardano località e persone diverse, ma la tematica comune che emerge concerne tutti episodi derivanti dall'introduzione della coscrizione militare obbligatoria. Infatti, si trattava o di fenomeni di resistenza a tale legge, come aggressioni e omicidi di funzionari preposti alle operazioni di leva, o di momenti di repressione contro i renitenti, come ad esempio perquisizioni di luoghi sospetti. Nel rapporto si segnalava inoltre che, malgrado si fossero predisposti accurati controlli sui confini e si fossero introdotte alcune misure restrittive per l'ottenimento dei passaporti, tuttavia molti giovani in età di leva erano scappati, in questo caso diretti in Inghilterra, per sfuggire alla coscrizione, sottraendo pertanto un'importante risorsa di manodopera destinata ai lavori agricoli.

Documento 7

Circolare del Prefetto del Dipartimento dell'Olonia alle Amministrazioni Municipali [a stampa] ASMi, *Ministero della Guerra*, cart. 283, 29 agosto 1803

Circolare di Longo, Prefetto del Dipartimento dell'Olonia, alle Amministrazioni Municipali e ai cancellieri censuari del Dipartimento, in relazione ad un certo lassismo di tali autorità nell'affrontare il problema della diserzione ormai diffusa in tutti i Corpi dell'Armata. Si era, infatti, accertato con opportune indagini che una delle principali sicurezze dei disertori era quella di essere accolti nelle case di parenti e amici, dove potevano rimanere nascosti e impuniti. Tale increscioso fatto si verificava per l'indolenza e per gli scarsi controlli da parte delle autorità locali, a cui non mancavano certo i mezzi per appurare tali fenomeni di diserzione. In primo luogo, ovviamente, perché i disertori erano facilmente riconoscibili a causa dei capelli corti; in secondo luogo, perché gli Uomini d'Arme, sorta di polizia locale, avrebbero dovuto attivarsi per arrestare i coscritti che avevano disertato. Si esortavano dunque le autorità ad intervenire efficacemente e senza scuse, minacciandole di applicare – in caso di inadempienza – la pena prevista dall'art. 79 della legge 13 agosto 1802, che prevedeva multe e prigione per coloro che avessero nascosto o protetto un disertore, sottraendolo alle indagini delle autorità civili e militari.

Documento 8

Lettera del Prefetto del Dipartimento d'Agogna al Ministro della Guerra ASMi, *Ministero della Guerra*, cart. 283, 28 dicembre 1803

Lettera di Paravicini, Prefetto del Dipartimento dell'Agogna, al Ministro della Guerra in relazione ad un ordine del precedente 21 agosto 1801 relativo al pagamento di sei scudi, da parte delle Amministrazioni Dipartimentali, per ogni disertore che fosse stato arrestato. Lo scrivente, chiedendo se tale ordinanza fosse ancora in vigore, sottolineava l'utilità che una disposizione così efficace rimanesse ancora attiva.

TRASCRIZIONE DOCUMENTI

[N.B. Nelle trascrizioni dei documenti si è mantenuta la grafia originale, eliminando tuttavia gran parte delle sovrabbondanti lettere maiuscole. Le date dei documenti relative al periodo cisalpino, in cui si usavano i nomi di mesi derivanti dai diversi periodi legati alle fasi dell'agricoltura o del tempo meteorologico (Vendemmiale, Brumale, Frimale, Nevoso, Pluvioso, Ventoso, Germinale, Floreale, Prairale, Messidoro, Termidoro, Fruttile), sono state riportate precedute dalla corrispondente datazione moderna. Infine, se alcune parti, o articoli di legge, risultavano superflui o ridondanti, sono stati cassati e se ne è segnalata l'omissione con la seguente indicazione: [...].

Documento 1

Legge sulla coscrizione obbligatoria [a stampa]

30 novembre 1798 [10 Frimale anno VII]

Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi ec. Publicati in Milano nell'anno VII Repubblicano, Tomo VI, Milano presso Luigi Veladini in contrada S. Radegonda. 1798-1799.

In nome della Repubblica Cisalpina una e indivisibile.

LEGGE del giorno 10 Frimale anno VII Repubblicano.

IL CONSIGLIO DEGLI ANZIANI ha riconosciuto l'urgenza della risoluzione seguente.

IL CONSIGLIO DE' JUNIORI nella seduta del giorno 10 Frimale anno VII Repubblicano.

Considerando che l'art. 233 della Costituzione, [prevede che] la legge deve determinare come si forma l'armata in caso di bisogno;

Considerando che il bisogno emerge dall'inefficacia dell'arruolamento volontario, il quale lascia un vuoto considerabile nelle truppe della repubblica;

Considerando che nell'atto di provvedere l'armata delle braccia necessarie, conviene che alcune discipline ne assicurino il conseguimento colla maggiore regolarità e giustizia e col minore peso possibile dei cittadini;

Riconosciuta l'urgenza sui motivi esposti dal Direttorio Esecutivo con suo messaggio 26 fruttidoro anno VI repubblicano, RISOLVE:

- 1) Da tutti i cittadini celibi dall'età dei diciotto anni compiuti sino ai ventisei inclusivamente si estrae il numero di novemila individui per completare l'armata della repubblica.
- 2) E' considerato celibe tra i suddetti cittadini chiunque si ammogliasse all'epoca, o dopo la pubblicazione della presente legge.
- 3) Il contingente dovuto da ogni dipartimento proporzionalmente alla sua popolazione è il seguente:

DIPARTIMENTO	SUA POPOLAZIONE	SUO CONTINGENTE
1 Olona	N. 671.673	N. 1786
2 Alto Po	N. 369.467	N. 967
3 Serio	N. 330.340	N. 878
4 Adda ed Oglio	N. 158.649	N. 409
5 Mella	N. 329.211	N. 375
6 Mincio	N. 254.801	N. 678
7 Panaro	N. 205.923	N. 548
8 Crostolo	N. 181.562	N. 483
9 Reno	N. 404.000	N. 1074
10 Basso Po	N. 189.343	N. 503
11 Rubicone	N. 300.574	N. 799

Totale N. 3.384.543

N. 9.000

- 4) Ogni amministrazione centrale divide il suo contingente in proporzione alla popolazione di ciascun comune spettante al suo dipartimento, e trasmette le quantità che ne risulta ad ogni amministrazione municipale. Qualora un comune non giunga a tre cento ottanta abitanti, dà il suo contingente unito al comune o comuni più vicini. Le tabelle de' contingenti sono stampate e diffuse.
- 5) Ogni amministrazione municipale procede immediatamente alla formazione della lista de' cittadini contemplati all'art.1, e dalla loro totalità estrae a sorte il numero che spetta al suo comune. L'estrazione a sorte dee procedere alla presenza del popolo con tutta solennità.
- 6) Le amministrazioni municipali subito dopo l'estrazione come qui sopra, prendono tutte le disposizioni e le intelligenze, anche coi comandanti della Guardia Nazionale sedentaria ed in attività, affinché i cittadini estratti partano immediatamente e debbano raggiungere il capo-luogo del loro dipartimento.
- 7) Nelle liste delle amministrazioni municipali vengono distinti coloro, i quali per malattia cronica e cattiva conformazione di corpo siano dichiarati inabili al militare servizio. [...]
- 8) [...]
- 9) L'inabilità è comprovata da certificato sottoscritto da un medico o chirurgo e dagli amministratori municipali a cui appartiene l'inabile [...]
- 10) Se un certificato qualunque viene conosciuto falso con adesione de' firmati, sono essi considerati come fautori e complici di diserzione, e puniti con cinque anni di ferri. Se poi il certificato è scoperto falso con adesione o frode del cittadino col quale venne fatto, egli è soggetto alla pena contro i falsificatori de' certificati [e di] coloro che alterassero in qualunque modo i registri delle nascite, matrimoni e morti, in qualunque luogo essi esistano.
- 11) Ogni amministrazione municipale indirizza alla sua amministrazione centrale la lista de' suoi cittadini correlata dei dettagli prescritti agli articoli 5 e 7, rimarcandovi pure gli estratti a sorte; contemporaneamente spedisce tutti i certificati comprovanti i dettagli suddetti.
- 12) L'amministrazione centrale da tutte le liste particolari delle municipalità del proprio dipartimento ne forma una generale, e la trasmette al Ministro della Guerra, mantenendo sempre i certificati a disposizione della giustizia. Qualunque cittadino ha diritto in ogni tempo di reclamare contro i certificati medesimi in caso di falsificazione degli stessi.
- 13) Se qualche amministrazione dipartimentale venisse convinta di una frode qualunque nelle operazioni a lei prescritte dalla presente legge, è soggetta alle pene portate dall'art. 10 contro i firmatari falsi.
- 14) L'amministrazione dipartimentale provvede sollecitamente dell'intero uniforme in via economica i cittadini che destinati per l'armata si presentano al capo-luogo di dipartimento. Ogni cittadino è vestito con l'uniforme proprio del corpo pel quale è destinato.
- 15) Il Ministro della Guerra darà le opportune istruzioni alle amministrazioni dipartimentali e comandanti de' depositi da stabilirsi ne' rispettivi capi-luoghi di dipartimento, onde l'esecuzione dell'articolo antecedente proceda con ordine e celerità.
- 16) [...]
- 17) [...]
- 18) Le municipalità danno ad ogni cittadino che parte pel capo-luogo del proprio dipartimento 30 soldi al giorno di Milano, in ragione di 15 miglia al giorno dal luogo della rispettiva dimora sino al capo-luogo suddetto. Riceve di più analogo certificato dalla sua municipalità, mediante il quale ottiene l'alloggio di quella municipalità nel cui comune deve pernottare durante il viaggio.
- 19) Quel cittadino che senza legittima causa di malattia comprovata da certificato uniforme a quello dell'art. 9, non si presenta al capo luogo del suo dipartimento entro il termine indicatogli dalla rispettiva municipalità, è condannato a due anni di pubblico lavoro.
- 20) Quel cittadino che per sottrarsi alle disposizioni dell'articolo precedente si nascondesse nel territorio della repubblica venendo in qualunque tempo arrestato, è condannato ad un

- quattrenni di pubblico lavoro. Se l'annuo reddito di lui o sua famiglia ammonta a 4000 lire di Milano, tre cento lire annue sono a profitto della nazione per quattro anni consecutivi. L'ammenda pecuniaria accresce in proporzione della facoltà sulla norma predetta.
- 21) Se poi alcuno per sottrarsi al presente arruolamento esce dal territorio della repubblica, si considera come disertore all'inimico, e venendo in qualunque luogo e tempo arrestato, subisce la pena di morte.
 - 22) Chiunque nasconde uno o più cittadini destinati al militare servizio, cade sotto le pene dell'art. 10 contro i firmatori falsi; se poi eccita i cittadini alla disobbedienza è condannato a sette anni di ferri. Nell'un caso e nell'altro paga anche alla nazione l'ammenda enunciata all'articolo 20, quando giunga al detto annuo reddito, e quando abbia cagionato l'allontanamento del cittadino dal suo corpo paga l'ammenda per tanti anni quanti di pena corporale avrà portato il suo delitto.
 - 23) Se in causa dell'arruolamento si facesse tumulto od insorgenza in qualche comune, sarà esso solo soggetto a tutte le spese che la repubblica avrà incontrate nelle marcia di truppe ed altre misure per rimettervi l'ordine. I capi del tumulto od insorgenza sono rimessi ad un Consiglio di guerra, giudicati come contro-rivoluzionari e puniti di morte. I ministri di culto, gli ex nobili dimoranti in campagna, i loro agenti e fattori residenti nel comune insorgente sono particolarmente inquisibili sull'insorgenza medesima.
 - 24) Ogni cittadino appartenente alla lista menzionata all'art. 5 si arruola volontario prima dell'estrazione a sorte, presta due soli anni di militare servizio e gode delle provvidenze degli articoli 14 e 18. In conseguenza dee pronunziare la sua volontà quando la di lui municipalità forma la lista dei cittadini atti al servizio militare a tenore dell'art. 1.
 - 25) [...]
 - 26) Quel cittadino che essendosi volontariamente arruolato, come porta l'art. 24, presta un solo anno di militare servizio, se paga in mano della rispettiva sua amministrazione centrale il valore del vestiario, montura ed armi proprie del corpo nel quale viene descritto, cessato il periodo di servizio, ch'ei deve prestare in vigore di questo articolo, porta seco effetti ed armi che avesse acquistato. Per tutti gli altri il servizio dura quattro anni consecutivi.
 - 27) Sono assolutamente vietati i cambi o sostituzioni fra un cittadino estratto a sorte ed un altro non estratto. Venendo delusa la disposizione di quest'articolo, il sostituito è soggetto alle pene portate all'art. 20, ed il sostituto ha due anni di pubblico lavoro.
 - 28) Sono per altri ammessi i cambi o sostituzioni tra fratelli, purché il sostituto sia abile al militare servizio ed abbia l'età fra gli anni 18 e 30. Il sostituito rimpiazza personalmente il sostituto in caso di diserzione od inabilità riconosciuta al momento del suo ingresso al corpo
- [...]
- 32) Il Direttorio Esecutivo prenderà tutte quelle misure che valgano ad attivare con la massima celerità la presente legge, restando anche incaricato delle particolari discipline e dettagliate provvidenze per l'esecuzione della medesima sempre sulla base d'ogni suo articolo.
 - 33) La presente risoluzione sarà stampata.

Signat. POLFRANCESCHI Presidente. BOSSI – SCAZZA Pro-Segretari
Seduta del giorno 10 Frimale suddetto

IL CONSIGLIO approva. MAZZOLENI Presidente. VARESI – GELMETTI Segretari
IL DIRETTORIO ESECUTIVO ordina che la premessa legge sia munita del sigillo della
Repubblica, pubblicata ed eseguita.

Li 1 dicembre 1798 [11 Frimale anno VII Repubblicano]

LAMBERTI Presidente. ARAUCO Segretario Generale

Luogo del sigillo. Certificato conforme. PANCALDI Ministro della Giust[izia]. GRANCINI
Capo-sez[ione].

Documento 2

Istruzioni del Ministro della Guerra Vignolle per la legge sulla coscrizione [a stampa]
ASMi, *Militare parte antica*, cart. 80, 19 dicembre 1798 [29 Frimale anno VII]

Libertà

Eguaglianza

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile
Milano li 29 Frimale anno 7 mo Repubblicano

ISTRUZIONI DEL MINISTRO DELLA GUERRA alle Amministrazioni Centrali e Municipali

Incaricato il Ministro della Guerra dalla legge del 10 andante e dal Direttorio Esecutivo a dare le opportune disposizioni, onde abbia effetto la leva di 9000 uomini, ordinata dalla stessa legge per completare l'armata, e persuaso dello zelo e dell'attività delle amministrazioni centrali e municipali, cui viene particolarmente affidata l'esecuzione di codesta leva, trasmette alle medesime le istruzioni in proposito, onde sollecitamente secondare le provide mire del governo.

Ritenuto che, quanto al dettaglio, la legge stabilisce minutamente le operazioni appartenenti alle amministrazioni per la formazione delle liste de' cittadini celibi dall'età dei 18 anni sino ai 26, e per la fortuita loro estrazione; ritenuto che le centrali stabiliscono in regola di popolazione i contingenti de' rispettivi comuni; ritenuti finalmente i modi e le forme da osservarsi e l'ordine di far raggiungere ai capi luoghi dei dipartimenti gli uomini rispettivamente estratti:

Il Ministro della Guerra stabilisce.

1. Tostochè le amministrazioni centrali, di concerto cogli agenti militari, avranno stabilito e diviso il contingente attribuito alla popolazione del suo dipartimento, lo trasmetteranno alle rispettive municipalità ove esistono, ed ai deputati o amministratori o rettori di que' comuni ove le municipalità non sono ancora attivate, e lo faranno pubblicare colle stampe, di cui il ministro loro spedisce un sufficiente numero di esemplari.
2. Contemporaneamente le amministrazioni centrali prenderanno le dovute misure onde ne' distretti, in cui non sono attivate le municipalità, sia supplito dai deputati o amministratori come sopra; facendo unire insieme quelli di varie comuni, la di cui popolazione è minore di trecento ottanta abitanti, in quella comune, che le centrali crederanno convenire.
3. Le municipalità o deputati e amministratori come sopra dovranno nel termine prescritto formare le liste dei cittadini contemplati dalla legge, e fare in seguito l'estrazione uniformandosi a quanto dalla legge è prescritto.
4. Appena fatta l'estrazione la municipalità o deputati prenderanno le opportune misure onde gli estratti non sottraggansi; ed a questo fine previamente all'estrazione leggeranno in pubblico la legge ed il proclama del Corpo Legislativo, onde unitamente alle loro disposizioni non si possano da alcuno ignorare le pene comminate contro coloro che deludessero la legge stessa.
5. Ne' tre giorni immediatamente successivi a quello dell'estrazione gli uomini estratti saranno dalla municipalità, o deputati spediti al capo luogo del dipartimento muniti della paga, e certificato prescritto all'articolo 18, ritenuto che le municipalità ec. abbiano preventivamente, o almeno contemporaneamente, avvisata la centrale del giorno dell'arrivo e indirizzati alla medesima i certificati e le liste volute dall'articolo 11.
6. Le amministrazioni centrali e gli agenti militari avviseranno tosto il comandante del deposito del numero degli uomini che arriveranno, e del giorno dell'arrivo, onde esso provveda al loro ricevimento e mantenimento ed all'esecuzione degli ordini che gli verranno comunicati.

7. Le dette centrali provvederanno de' locali i detti depositi in numero sufficiente a contenere la quantità di uomini; le amministrazioni centrali provvederanno altresì al casermaggio dei medesimi.
8. Codesti depositi sono situati e comandati come segue

<u>Dipartimento</u>	<u>Situazione</u>	<u>Comandanti</u>
Olona	Milano	Capo Batt. Lorot
Alto Pò	Cremona	Maggiore Endris
Serio	Bergamo	Maggiore Balathier
Adda e Oglio	Morbegno	Capo Batt. Morosini
Mella	Brescia	Capo Batt. Borsotti
Mincio	Mantova	Capo Batt. Guerin
Panaro	Modena	Capo Batt. Moroni
Crostolo	Reggio	Maggiore Barranzoni
Reno	Bologna	Capo Batt. Vandoni
Basso Pò	Ferrara	Maggiore Milleville
Rubicone	Forlì	Maggiore Leviè

9. Le amministrazioni centrali provvederanno in via economica il più presto possibile l'intera uniforme da darsi a ciascuno degli uomini del contingente stabilito dalla legge, ponendo a questo uopo in requisizione i rispettivi artefici quando sia necessario.

10. Quest'uniforme si divide in vestiario, grande e piccolo equipaggio;

Il vestiario consiste in

- Marsina di panno verde
- Giletto simile
- Pantaloni simili e
- Cappello a tre corna con asola, botone e cordoni bianchi.

L'equipaggio è composto di

- Un centurione, o porta sciabola di cuojo nero
- Una Giberna
- Una Porta Giberna
- Una brettella da fucile.

Il piccolo equipaggio consiste in

- Una camicia
- Cravatta o collarino nero; calze di filo
- Un pajo di scarpe
- Un pajo di stivalini di tela
- Simili di stamigna nera
- Sacco di pelle detto mocciglia
- Ed una coccarda a tre colori.

Il Ministro della Guerra farà distribuire ne' rispettivi depositi le armi necessarie a i requisiti.

11. Siccome fra gli uomini nuovamente arruolati alcuni devono servire al completamento della cavalleria, composta di dragoni e cacciatori, come si dirà più abasso, così l'uniforme da somministrarsi ai dragoni consiste: quanto al vestiario in
 - Marsina di panno verde, fodera rossa di lana
 - Giletto giallo
 - Calzoni di pelle di montone
 - Mantello di panno bianco
 - Giletto verde di scuderia
 - Casco o elmetto

Beretta di polizia e
 Pantaloni da fatica di panno verde accavallati di pelle forte
 Quanto all'equipaggio di
 Un centurione,
 Giberna piccola
 Porta giberna
 Valigia di pelle o di panno verde
 Stivali da Dragone

Finalmente quanto alla bardatura si daranno gli stessi effetti come all'infanteria, eccettuato il sacco di tela e di pelle e somministrando invece

Un sacco per l'avena ed i guanti detti alla crespina.

Gli uniformi pei cacciatori sono

Un giletto di scuderia
 Un pajo pantaloni di scuderia
 Una pelliccia
 Un dolmant [giacca lunga atillata con alamari] di parata
 Un pajo pantaloni di parata
 Un giletto di parata
 Un mantello di panno verde
 Un pajo stivali all'ungarese
 Una cintura di lana
 Un bonetto [berretto] all'ussera, e gli effetti del piccolo equipaggio descritto per i dragoni.

12. Il Ministro della Guerra trasmette a questo effetto de' modelli delle uniformi d'ogni arma, a cui le centrali dovranno attenersi nella confezione e distribuzione de' vestiari, che devono fornire al loro contingente secondo la ripartizione qui appresso dettagliata.

CIOE'

Dettaglio delle Uniformi

Dipartimento	Infanteria	Cavalleria	Artiglieria
Olona	1186	200	400
Mella	725	50	100
Alto Pò	742	75	150
Serio	788	30	60
Mincio	528	50	100
Crostolo	363	40	80
Panaro	323	75	150
Reno	534	180	360
Basso Pò	353	50	100
Rubicone	349	150	300
Adda e Oglio	349	20	40
	6240	920	1840

Totale: 9000

13. I comandanti de' depositi riconosceranno di concerto con gli ufficiali di sanità e cogli ufficiali di cavalleria, che il Ministro della Guerra spedirà nei rispettivi depositi i più abili al servizio della cavalleria; resta però in facoltà degli estratti di offrirsi per quest'arma, qualora

siano giudicati abili, ed i comandanti suddetti li accetteranno, purché non oltrepassino il numero rispettivamente di sopra stabilito per ogni dipartimento.

14. Gli uomini prescelti per i corpi d'artiglieria e del genio saranno eletti dagli ufficiali d'artiglieria che il ministro destinerà, purché abbiano le qualità richieste dall'articolo sedici della legge, riservandosi il ministro di dare in seguito quelle altre disposizioni più opportune che le circostanze esigeranno per completare questi due corpi.
15. Per facilitare alle amministrazioni le operazioni loro affidate, il Ministro della Guerra ha nominato varj agenti militari, il cui nome verrà ad esse comunicato. A questi agenti esse consegneranno copia della legge, delle presenti istruzioni e di quelle che crederanno dover diramare alle municipalità.
16. E' raccomandata alle amministrazioni centrali la più rigorosa esattezza in quanto le concerne, e la più vigile attenzione onde evitare tumulti, arbitri ed intrighi, prendendo a tal uopo le misure necessarie coi comandanti dalla forza armata, e coi suddetti agenti militari.
17. Le amministrazioni sono finalmente incaricate di far conoscere al ministro nel più breve termine possibile tutte le misure prese a quest'effetto, di somministrargli le liste e le osservazioni prescritte nella legge, di diramare alle municipalità o deputati dell'estimo, e amministratori delle rispettive comuni le istruzioni opportune fondate sulla legge del 10 frimale anno 7, e sul presente ordine, e finalmente di dare alla legge medesima la più completa e la più sollecita esecuzione.

Per norma delle amministrazioni si unisce copia degli ordini diramati ai comandanti de' depositi.

Gli agenti militari nominati per il dipartimento del _____ sono
i cittadini _____
i quali si renderanno subito presso codesta amministrazione centrale.

Segnat. VIGNOLLE

Documento 3

Legge di Coscrizione militare [a stampa]

13 agosto 1802

Bollettino delle leggi della Repubblica Italiana, Milano Stamperia Reale, 1802

(NB: la parola *convinto*, che ricorre negli art. 74-79, è da intendersi come "accusato")

N. 65) *Legge di Coscrizione militare*

13 agosto 1802 anno I.

Il governo proclama legge della repubblica il seguente decreto del Corpo Legislativo, ed ordina che sia munito del sigillo dello Stato, stampato, pubblicato ed eseguito – *li 17 agosto 1802 anno I.*

MELZI *Vice-Presidente*

In assenza del Consigliere Segretario di Stato,

Il Segretario Centrale della Presidenza

CANZOLI

Milano 13 agosto 1802 anno I

IL CORPO LEGISLATIVO

Radunato nel numero di membri prescritto dall'art. 84 della Costituzione, intesa la lettura di un progetto di legge di coscrizione militare approvato dal consiglio legislativo il dì 3 del mese di agosto corrente, trasmessogli dal governo il giorno 5 del mese suddetto, comunicato alla camera degli oratori nello stesso giorno, intesa nella sua seduta dei 13 dello stesso mese la discussione sull'istesso progetto, raccolti i suffragi a scrutinio segreto,

Decreta
TITOLO I

Disposizioni preliminari

Art. 1. La legge 4 complementario anno IX [21 settembre 1801] determina per ora l'armata della repubblica sul piede di pace.

2. A quest'armata si aggiunge una *riserva*, che, incominciando dal primo di ottobre del corrente anno, si riduce nei cinque primi susseguenti al suo compimento di 60m. uomini.

3. L'armata e la riserva si formano e si compiono colla coscrizione militare.

TITOLO II

Art. 4. La coscrizione militare comprende tutti i nazionali dall'età di 20 anni compiuti a quello di 25 terminati.

5. Non sono compresi nella coscrizione militare,

1. Quelli dell'età determinata dall'articolo precedente, che ora appartengono all'armata della repubblica;
2. Quelli dell'istessa età, che con regolare congedo sono stati licenziati dall'armata;
3. Quelli della stessa età, che si sono ammogliati prima dell'epoca della presente legge;
4. Quelli della stessa età, che essendo stati prima di quest'epoca ammogliati fossero vedovi con prole;
5. Quelli della stessa età che all'epoca della presente legge fossero nel ministero della religione dello stato, almeno col primo degli ordini maggiori;

6. Coloro che dal proprio consiglio distrettuale sono giudicati essere nel caso delle eccezioni espresse nell'articolo precedente, s'iscrivono in un registro particolare corredato di legittimi documenti.

7. Il consiglio distrettuale riconosce e dichiara quali siano gl'individui che per titolo d'infermità o di cattiva conformazione di corpo, o per mancanza di altra qualità richiesta da' regolamenti militari sono esclusi dal far parte dell'armata.

8. Fra quelli che sono riconosciuti non ammissibili nelle truppe attive, coloro la di cui arte, mestiere, professione, impiego, industria o rendita qualunque, compresa quella de' loro padri, è riconosciuta dal consiglio distrettuale produrre meno di lir. 1000 di Milano annue, sono esenti per sempre da ogni obbligo della coscrizione, senza pagare alcuna tassa [...]

9. Tutti i nazionali dell'età determinata dall'art. 4, e che non sono nelle eccezioni dell'art. 5, né nelle esenzioni dell'art. 7, restano definitivamente compresi nella coscrizione.

[...]

17. Il governo dirama le necessarie istruzioni per la formazione regolare ed uniforme delle liste de' coscritti.

18. Ogni tre mesi il cancelliere di ogni distretto spedisce all'amministrazione del dipartimento in doppia copia lo stato dei coscritti morti, e delle variazioni incorse nell'intervallo da un trimestre all'altro, dopo averne fatto copia ne' suoi registri. Le amministrazioni dipartimentali fanno lo stesso ne' propri, e mandano in seguito questo stato al prefetto, perché lo rimetta al Ministro della Guerra, che ne fa nota sulle liste dei coscritti del dipartimento.

19. I consigli dei distretti sono risponsabili verso le amministrazioni dei dipartimenti, e queste verso il governo, della regolare formazione e spedizione delle liste nel periodo e nelle forme prescritte. Si spediscono commissarj speciali a carico personale di quei membri de' consigli di distretto, o delle amministrazioni di dipartimento, che con dolo o colpa tardassero a spedire le liste, o le spedissero inesatte. Il Prefetto nomina questi commissarj per i distretti, ed il governo per i dipartimenti.

20. Le liste dei coscritti d'ogni distretto restano esposte nel capo luogo del distretto, ed ogni cittadino ha diritto di esaminarle, e di reclamare contro le omissioni.

21. Ogni coscritto ha egualmente diritto di reclamare contro gli errori che fossero stati commessi a suo pregiudizio, ma deve farlo dentro il mese che segue la pubblicazione delle liste.

22. I consigli distrettuali esaminano i loro riclami, e ne informano il prefetto che decide, e ne rende conto al Ministro della Guerra per la definitiva approvazione.

TITOLO III

Modo di requisire i coscritti per l'armata

Art. 23. Tutti gl'iscritti nelle liste della coscrizione, fino a che vi restano compresi, possono essere requisiti per il servizio militare.

24. Da questi il governo leva, colle norme dalla legge prescritte, il numero d'uomini necessario a compiere l'armata attiva, ed a rimpiazzare nella stessa coloro che hanno diritto ad assoluto congedo.

25. Il governo fissa in ragione di popolazione il contingente de' coscritti che ogni dipartimento deve somministrare.

[...]

30. Qualunque coscritto requisito voglia dispensarsi dal raggiungere l'armata, deve dentro tre giorni presentare un sostituto idoneo, e conseguire l'accettazione dalla municipalità propria, e dall'ufficiale incaricato del reclutamento del distretto, ed esserne sempre garante.

[...]

TITOLO V

Modo i cui si cessa di appartenere alla coscrizione e alla requisizione

Art. 53. Ognuno che per età fosse stato soggetto alla coscrizione, deve procurarsi un certificato che dimostri egli aver adempito agli obblighi che questa legge gli impone.

[...]

56. Quelli che si sono fatti rimpiazzare giusta le norme dell'articolo 30, restano coscritti per tutto il tempo che il loro supplente è per essi obbligato al servizio militare, e devono eseguire ogni articolo di questa legge che riguarda la polizia de' coscritti non attivati.

57. Essi non ricevono il certificato accennato dall'art.53, che quando:

1. Il loro supplente muore sotto le insegne;
2. Lo stesso supplente ottiene il congedo assoluto per ferite o infermità contratte in servizio;
3. Finisce il numero d'anni fissati dalla legge.

58. Se il supplente è cassato dal ruolo del suo corpo per qualunque altra causa, il predetto consiglio d'amministrazione ne avvisa il prefetto del dipartimento cui appartiene il coscritto rimpiazzato, affinché lo obblighi a servire in persona, o col mezzo di un altro supplente.

59. Fino a che il coscritto è responsabile per il supplente, non ha che un certificato che dichiara averlo somministrato all'armata.

60. I supplenti sono iscritti nel ruolo del corpo cui sono destinati col loro nome e cognome; ma portano per soprannome quelli del coscritto rimpiazzato, e sono con questi militarmente designati.

61. Il coscritto che rimpiazza un disertore, compie il periodo per cui il primo era obbligato; se somministra un supplente, ne risponde per lo stesso periodo, ed il supplente continua in seguito a servire senza responsabilità del coscritto nel ruolo, fino a che compia 4 anni di servizio.

TITOLO VI

Prescrizioni generali

Art. 62. Dopo il giorno I di ottobre 1802, nessun nazionale che avesse dovuto essere soggetto alla coscrizione, può avere alcun pubblico ufficio, né percepire mai alcun soldo della nazione, se non ha un estratto autentico che dimostri aver egli fatto o far parte della coscrizione, o di aver adempito o adempiere agli obblighi che questa legge gl'impone.

63. I coscritti, per viaggiare fuori del loro dipartimento nell'interno della repubblica, devono munirsi di una carta di residenza. Questa carta di residenza che non può valere che per sei mesi, indica il comune e la classe cui il coscritto appartiene, ed il numero che porti nella stessa classe.

64. Qualunque coscritto fosse trovato viaggiare senza questa carta di sicurezza, o ne avesse una il di cui periodo fosse spirato, è portato fra i primi nella prima lista del suo distretto.

65. I coscritti non possono uscire dal territorio della repubblica sotto pena di essere trattati come disertori all'estero. I soli prefetti, dietro domanda delle amministrazioni municipali, possono concedere passaporto d'uscir dallo stato a que' coscritti che ne avessero particolare bisogno. In

questo caso essi danno una cauzione soddisfacente alle autorità del proprio comune, che sia responsabile della loro presentazione, o di quella d'un supplente, e del pagamento della rispettiva tassa voluto nell'articolo 30. Se mancano di ritornare nel periodo concesso, o di giustificare l'assenza, sono dichiarati disertori, e dopo il giudizio, il mallevadore ha diritto di procedere contro di loro in contumacia, come all'art. 70. Il governo è abilitato a dispensare dalla cauzione in que' paesi ne' quali la temporaria emigrazione è necessaria alla sussistenza degli abitanti.

66. Il coscritto requisito non può per alcuna causa, fuorché per malattia legalmente provata, tardar di raggiungere il suo posto o deposito col contingente del proprio comune.

67. E' requisito qualunque coscritto volontario, o supplente accettato, o comandato dal consiglio del proprio distretto, che è destinato a far parte del contingente del proprio comune.

68. Il Ministro della Guerra fa avere nel più breve tempo alle autorità civili e militari de' dipartimenti i contrassegni dei disertori e de' coscritti requisiti, che dopo dieci giorni da quello loro assegnato per raggiungere il posto o deposito, non si fossero per anco presentati.

69. Ogni autorità civile e militare ha dovere di usare ogni diligenza per iscoprire i disertori, i coscritti requisiti, e loro complici, e farli arrestare.

70. Chiunque fosse giudicato disertore: 1. in conseguenza dell'art. 65; 2. per non avere raggiunto il suo posto col contingente del proprio comune; 3. per avere disertato all'armata, è condannato per la prima volta, e per la semplice diserzione a tre mesi di carcere, ed a servire, o restare iscritto per altri quattro anni, spirato il periodo della prima obbligazione. Per gli altri casi di diserzione restano in vigore le pene stabilite dalle leggi vigenti: quelli che fossero condannati in contumacia per la semplice diserzione, oltre le soprascritte pene, pagheranno una multa di lire seicento.

71. I prefetti, i vice-prefetti, o chi ne fa le veci, i generali, i capi de' corpi armati, le amministrazioni dipartimentali, e i cancellieri distrettuali sollecitano e vegliano rispettivamente nella parte che li riguarda, affinché questi giudizi si facciano prontamente dai consigli di guerra.

72. Il relatore spedisce copia del giudizio del consiglio di guerra al tribunale civile del domicilio del disertore, onde si proceda all'esecuzione per il pagamento della multa. Questo si fa per le vie ordinarie di giustizia, ed anche, se vi è luogo, con la vendita di un equivalente di beni mobili ed immobili del condannato, sino alla concorrenza della stessa somma. Se i beni presenti non bastano, sono obbligati i suoi beni futuri.

73. Il tribunale partecipa l'atto dell'esecuzione al prefetto o a chi ne fa le veci, e ne dà parte al Ministro della Guerra. Il Prefetto fa versare le somme provenienti da tali multe nella cassa distrettuale per l'uso indicato dall'art. 50.

74. Qualunque pubblico funzionario convinto di negligenza colpevole nel ricercare e far arrestare i disertori, i coscritti fuggiaschi ed i loro complici, è destituito e punito con una multa di lire trecento.

75. Se fosse convinto di aver favorito la diserzione, impedito o ritardato la partenza de' coscritti requisiti sia in voce che in iscritto, è destituito, punito con due anni di prigione, e paga inoltre una multa che non può essere maggiore di lir. 1800, né minore di lir. 600.

76. E' soggetto alla stessa pena qualunque funzionario pubblico convinto di frode nelle varie operazioni prescritte dalla presente legge.

77. Ogni ufficiale incaricato dell'arresto dei disertori e fuggiaschi coscritti e dei loro complici, colpevole di negligenza, è destituito.

78. Se oltre la colpa di negligenza è convinto di lucro, è destituito e punito con cinque anni di ferri.

79. Ogni abitante nell'interno della repubblica convinto di avere scientemente nascosto, o in qualsiasi modo sottratto alle indagini delle autorità civili e militari la persona di un disertore o coscritto requisito, è condannato ad una multa che non può essere minore di lir. 600, né maggiore di lir. 1800, e ad un anno di prigione. E' condannato a due anni di prigione oltre la multa, se il disertore o coscritto requisito avesse avuto armi e bagaglio.

80. Quello che nasconde in sua casa un disertore o coscritto fuggiasco, non può addurre per iscusazione che lo stesso è entrato in sua casa in qualità di domestico salariato, a meno che non l'avesse precedentemente presentato alle autorità del suo comune per farlo interrogare, esaminare le sue carte e passaporti, ed assicurarsi che con questi mezzi ch'egli non era nel caso di diserzione o di

requisizione. In questo caso gl'individui delle autorità comunali convinti di negligenza sono soggetti alle pene degli articoli 74 e 75.

81. Quelli che fossero convinti di aver fatto delle false dichiarazioni per favorire la diserzione, sono puniti colle pene che l'articolo 79 stabilisce per quelli che li nascondono.

82. Tutti quelli che sottoscrivono dei falsi certificati per favorire qualsiasi nazionale nel caso della coscrizione, ovvero qualsiasi coscritto requisito o disertore, sono soggetti alle stesse pene dell'articolo 79.

83. Il pagamento delle multe pronunziate contro i funzionarj pubblici, o contro qualsiasi altro abitante della Repubblica, è esatto nel modo indicato dall'articolo 72, e disposto dall'articolo 50.

84. Il Ministro della Guerra veglia alla stretta esecuzione di questa legge in tutte le sue parti, ed accusa tutti i funzionarj pubblici che si rendono colpevoli di negligenza, di favore o di frode.

(L.S.) *Firmat.* SMANCINI *Presidente*

Sott. L. PORRO – PIAZZI Secretarj

Certificato conforme,

In assenza del Consigliere Secret. di Stato,

Il Segretario Centrale della Presidenza

GANZOLI

Documento 4

Lettera del Prefetto di Polizia del Dipartimento dell'Olona al Ministro della Guerra
ASMi, *Ministero della Guerra*, cart. 283, 21 dicembre 1802

REPUBBLICA ITALIANA
Milano li 21 dicembre 1802. Anno I
IL PREFETTO DI POLIZIA
DEL DIPARTIMENTO DELL'OLONA
Al Ministro della Guerra

Il vice prefetto di Pavia mi perviene essersi manifestata una forte diserzione nella truppa di guarnigione in quella comune.

Secondando l'istanza del comandante della piazza, il vice prefetto stesso ha già diramata una circolare ai comuni del suo distretto all'effetto di arrestare i fuggitivi, non tralasciando di far praticare anche in città le più accurate indagini per scoprire la causale di un sì disgustoso emergente, non che di arrestarne il corso per quanto gli sarà possibile.

Stimo mio dovere, cittadino ministro, di ciò ragguagliarvi per le disposizioni che da voi dipendono, assicurandovi che dal canto mio prenderò le più efficaci misure per togliere un tale inconveniente.

Frattanto ho l'onore di salutarvi con la più distinta stima e considerazione.

Luini

Bianchi d'Adda seg[retari]o agg[iun]to

Servavi Cittadino Ministro d'evazione alla vostra eccitatoria del g[ior]no 29 scaduto X^e bre [dicembre] al n. 23778, Divis[ion]e I^a Ufficio 2^{do}, mentre ho l'onore di salutarvi colla più distinta stima e rispetto.

Luini

Bianchi d'Adda seg[retari]o agg[iun]to

Documento 5

Circolare a' parrochi del vicario generale Ercole Maria Bonanomi
ASMi, *Melzi*, cart. 18-19-20, 7 marzo 1803

Non abbiamo mancato, e non mancheremo giammai in ogni incontro, di raccomandare ai popoli la dovuta sommissione ed obbedienza al Governo, e per darne loro l'esempio, ricercati in oggi dal medesimo di pubblicare l'annessa circolare per regola e direzione de' parrochi nella dilicata circostanza di cui in essa si parla, ci facciamo sollecitamente a diramarla. Ciascuno de' parrochi, senza ulteriore istruzione, troverà i motivi di animare il suo popolo alla necessaria subordinazione nel caso nelle già tante volte allegate autorità del vangelo, e delle epistole degli apostoli, motivi che riguardano la coscienza primaria regola d'ogni buon cattolico non solo; ma anche il privato e pubblico interesse per cui non è permessa la menoma insubordinazione alle pubbliche autorità, dalla quale nascerebbero infiniti mali e disastri, tanto alle private famiglie che alle intiere popolazioni e con inesplicabil danno delle anime.

E' troppo nota e palpabile la verità, come una superiore provvidenza presiede e dirige tutto ciò che succede su questa terra, tanto riguardo a quelli avvenimenti che si contemplano dagli uomini come grandiosi ed importanti, quanto riguardo agli altri che si considerano di minor conto ed importanza e così ne siamo addottrinati da Gesù Cristo nel suo vangelo. Ella è adunque una disposizione di quella superior provvidenza l'ordine nuovo di cose stabilito nel nostro Stato, per cui avviene la Lombardia con le altre annesse province proclamata e con pubblici trattati riconosciuta come repubblica indipendente. Lo stato poi di repubblica indipendente esige per la sua costituzione di avere una proporzionata forza, quale compete ad ogni sovranità per sostenersi. Quindi è che il nostro governo pensa a formarla, adempiendo per la sua parte ad uno dei più precisi doveri, ed ha pubblicata la legge, la quale tende a costituirla, e a cui ogni buon cittadino deve concorrere; massimamente che la legge è concepita con quella maggiore moderazione e dolcezza, cui l'intrinseca natura dell'oggetto poteva consentire. Difatti per ottenere un fine tanto importante, e indispensabile con minor aggravio dei cittadini, e con minor pericolo di dover esercitare mezzi forzosi, ha invitato i ministri del santuario a concorrervi colla persuasione e a procurare di piegare la volontà dei popoli a sottoporsi a questo nuovo bensì ma inevitabil carico, comune per altro a pressoché tutte le nazioni dell'universo anche cattoliche.

Ben persuasi che i parrochi si formino uno studio particolare di leggere frequentemente le sacre carte, e anzi se ne faccian un pascolo quotidiano, richiamiamo alla loro memoria il diverso genere di governo, a cui è stato assoggettato il popolo di Israele [...].

Cessata già la legge mosaica non ebbero alcuna difficoltà i novelli cristiani di militare sotto gli imperatori idolatri, malgrado che questi perseguitassero la religione di Gesù Cristo, e leggiamo ne' libri apologetici de' primi padri della chiesa che le armate romane erano piene di soldati cristiani, i quali portavano il vanto di più fedeli e più valorosi [...].

A maggior persuasione del popolo potranno pure i parrochi rammentare, in occasione di essere richiesti del loro consiglio, che ne' passati tempi, avendo questa provincia subito diverse vicende ne' governi, fu un tempo in cui nella qualità di repubblica vi erano ne' designati distretti distribuiti diversi corpi di truppa, con particolari insegne, composta di cittadini destinati all'occorrenza per il servizio militare di essa repubblica..

Dopo pertanto che secondo le congiunture si saranno i parrochi adoperati perché il tutto riesca con ordine e quiete, raccomanderanno a loro parrocchiani destinati a seguire le insegne militari il SANTO TIMOR di Dio, e di non dimenticarsi che hanno un'anima da salvare, il che otterranno con farsi un merito di tollerare pazientemente i disaggi di una vita incomoda e faticosa, e osservando quella disciplina che dalle leggi militari vien loro prescritta, con che rendersi utili e giovevoli alla patria seguendo nell'onorata carriera quelle orme segnate dagli eroi della loro professione che la santa chiesa cattolica venera sugli altari.

Dall'Arcivescovado di Milano li 7 marzo 1803
ERCOLE MARIA BONANOMI VIC. GEN.

Documento 6

Lettera del Capo della Divisione di Polizia Banfi al Vice-presidente della Repubblica Italiana Melzi ASMi, *Melzi*, cart. 18-19-20, 6 aprile 1803

Repubblica Italiana
Milano 6 aprile 1803. An. II.
Al Vice Presidente della Repub[blic]a
Il Capo della Divis[i]one di Polizia

Vi presento cittadino vice presid[ent]e l'estratto de' rapporto di polizia.

Il prete Besana fu perquisito. Non gli si sono ritrovati i noti sciolti, e disse di non averli mai avuti e di averne sentito soltanto parlare in alcune conversazioni, dove mostrò il desiderio di vederli essendo amante di poesia.

Ho l'onore di dirvi

20 marzo

Il cancell[ier]e Vanella di Gravedona ha esposto di essere stato assalito di notte e percosso da certo Omboni del luogo sud[dett]o. Vuol attribuirne la causa alla malevolenza contro di lui concepita per le operaz[i]oni relative alla coscriz[i]one militare. Sebbene si possa derivare da altra causa l'insulto, ad ogni modo potendo riferirsi anche alla coscriz[i]one, si è commesso al pref[ett]o del Lario di dare un apparato imponente alle informaz[i]oni e alla procedura.

21 d[ett]o

Per dirigere le operaz[i]oni necessarie nel dip[artiment]o del Serio per purgarlo dai malviventi, si è spedito a Bergamo il citt[adin]o Lavagnoli.

21 marzo 1803

Si è vociferato l'omicidio del cancell[ier]e di Gorgonzola per causa della coscriz[i]one militare. Si è commessa la sollecita verifica di questa notizia, e la polizia porta ora la massima di lei attenz[i]one a quest'oggetto per prevenire que' disordini che possono facilm[ent]e tenersi in questa circostanza.

Giorni sono il gen[erale] in capo disse al capo brigata Caracciolo, e al Narboni, che si conoscevano li cospiratori italiani.

Estratto del rapporto del g[ior]no 5 aprile 1803

Si è sparsa ieri, e si sostiene per oggi la voce, che a Brescia si siano scoperti de' complotti contro i Francesi, e che perciò quel comand[ant]e abbia posto la città in istato d'assedio. Si cerca di esplorare l'origine di questa vociferazione, che tutte le circostanze concorrono a far ritenere falsa ne' fatti.

L'esito della causa dei detenuti Tullie e comp[agn]i fissa la pubblica attenzione.

L'attivazione della legge sulla coscrizione militare toglie all'agricoltura, e alle arti utili, le migliori braccia segnatam[ent]e nel Lario e nella Valtellina. Viene riferito che oltre 40 giovani nel solo distretto del Pian d'Erba siano partiti per l'Inghilterra. Si procura di verificare il fatto, il quale ove sussista, non lascerebbe dubitare che l'emigrazione è repetibile [riferibile alla] dalla coscriz[i]one giacché per l'adietro anno erano in numero assai scarso i giovani, che per rag[i]one di commercio partivano da que' paesi per recarsi in Inghilterra. La misura del rifiuto de' passaporti, e la vigilanza ai confini, che non si è trascurato di commettere, sono mezzi insufficienti per riparare all'inconveniente.

[...]

Documento 7

Circolare del Prefetto del Dipartimento dell'Olona alle Amministrazioni Municipalì [a stampa]
ASMi, *Ministero della Guerra*, cart. 283, 29 agosto 1803

n. 13664
sez. 2

Circolare

REPUBBLICA ITALIANA
Milano 29 Agosto 1803. Anno II
IL PREFETTO
DEL DIPARTIMENTO D'OLONA
ALLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALÌ,
ED AI CANCELLIERI CENSUARJ
dello stesso dipartimento.

E' a cognizione del Ministro della Guerra che la diserzione de' coscritti è oggi ad un punto riflessibile pressoché in tutti i corpi dell'armata, e che, secondo le più accurate imdagini per iscoprirne i motivi, niun altro eccitamento trovano questi giovani a disertare, che la sicurezza d'esser accolti nelle case de' loro parenti, ed amici, e di poter rimanervi tranquilli.

Ciò prova la niuna vigilanza, e l'indolenza delle autorità locali, alle quali certamente non mancano i mezzi per essere informate del ritorno dei requisiti nel seno delle loro famiglie.

Non può addursi in iscusata difficoltà di distinguerli, poiché hanno i capelli tagliati alla militare; non la difficoltà di arrestarli, giacché in ogni comune vi sono degli Uomini d'Arme, e quando ancora mancassero le comuni di questa forza, le loro amministrazioni non avrebbero che a chiedermela, indicandomi i luoghi ove sono rientrati i requisiti, e somministrando tutte le notizie per rinvenirli, mentre io in tal caso la farò tosto somministrare.

A toglier dunque così riprovevole inconveniente, a nome del prelodato Ministro della Guerra diffido tutte le autorità comunali, che d'ora innanzi saranno tenute responsabili per ogni disertore, che si sarà ricoverato nelle loro comuni, e non lo avranno denunciato, o fatto arrestare, e verrà loro applicata la pena portata dall'art. 79 della legge 13 agosto, come se esse medesime lo avessero nascosto.

Mi persuado, che vorrete impiegare ogni vostro sforzo in un oggetto così interessante, prevenendovi, che in caso diverso terrò mano forte per l'esecuzione del disposto della citata Legge. Ho il piacere di salutarvi con distinta stima.

Dalla casa della comune

LONGO

CESATI Segretario Aggiunto

Documento 8

Lettera del Prefetto del Dipartimento dell'Agogna al Ministro della Guerra
ASMi, *Ministero della Guerra*, cart. 283, 28 dicembre 1803

n. 16257 16367 Sezione III

REPUBBLICA ITALIANA
Novara li 28 dicembre 1803. anno II
IL PREFETTO
DEL DIPARTIMENTO D'AGOGNA
Al Ministro della Guerra

In forza dell'ordine del giorno 3 fruttidoro anno 9° [21 agosto 1801], n. 62, le amministrazioni dipartimentali sono incaricate del pagamento di sei scudi per qualunque disertore venga arrestato, salvo l'immediato rimborso della cassa di guerra.

Mi vengono ora fatte istanze per il conseguimento di detto premio in causa dell'arresto di sette disertori, perciò mi occorre sapere se il detto ordine del giorno sia tuttora in verde osservanza, al quale effetto mi dirigo a voi pregandovi a compartirmi le vostre direzioni in proposito per mia intelligenza, non senza subordinatamente osservarsi il vantaggio della sussistenza d'una così utile misura.

Salute e Rispetto
Paravicini

Bazzoni S[egretari]o G[eneral]e

Il quadro storico generale

Nel primo ed incerto periodo seguito alla conquista da parte delle armate napoleoniche i poteri pubblici erano esercitati, a Milano, da un'Agenzia militare, formata da tre francesi, ed affiancata dalla vecchia Congregazione di Stato e da una rinnovata Municipalità, organi entrambi controllati dagli occupanti. Quest'ultima, presieduta dal Comandante di Piazza, annoverava elementi di eterogenea provenienza politica come democratici, nobili non ostili ai francesi e moderati di spicco, quali Parini e Verri. Più tardi, nell'agosto del 1796, tale Agenzia venne sostituita da un'Amministrazione Generale della Lombardia, composta da membri scelti fra i componenti della Municipalità che, benché godesse di scarsa autonomia dal momento che era sempre controllata da Napoleone, e sebbene inizialmente dovesse solamente assicurare il pagamento delle contribuzioni, divenne di fatto un governo provvisorio con compiti politico amministrativi (cfr. Della Peruta, *Napoleone a Milano*, in *I cannoni al Sempione*, pp. 11-13).

Negli anni successivi si sarebbero poi succedute varie formazioni statuali:

- Prima Repubblica Cisalpina (1797 luglio 9 -1799 aprile 27);
- Seconda Repubblica Cisalpina (1800 giugno 4 -1802 gennaio 26);
- Repubblica Italiana (1802 gennaio 26 -1805 marzo 19);
- Regno d'Italia (1805 marzo 19 -1814 aprile 20).

Durante il ventennio di dominazione francese della Lombardia, che durò appunto dal 1796 al 1814 (salvo un breve ritorno degli austro-russi dal 28 aprile 1799 al 2 giugno 1800), numerose furono le innovazioni introdotte in ogni aspetto dell'amministrazione pubblica. Tra le principali vanno ricordate le Prefetture, create in Italia similmente all'ordinamento francese, che erano l'organo più importante e il massimo rappresentante del potere locale, che sarebbero rimaste anche dopo la fine della dominazione francese, tanto da rimanere ancora oggi in vigore. Un'importante modificazione si attuò anche in relazione all'amministrazione del territorio, dove furono introdotti i Dipartimenti, ripartizioni amministrative territoriali che, sull'esempio francese, prendevano i nomi dei fiumi: Adda, Adige, Agogna, Alto-Po, Basso-Po, Crostolo, Lario, Mella, Mincio, Olona, Panaro, Passariano, Reno, Rubicone, Serio.

Quanto agli aspetti più strettamente politico-sociali, va sommariamente precisato che i rapidi successi militari dell'armata d'Italia crearono alcune aspettative nelle masse italiane più povere, poiché queste speravano che le novità portate dalle idee rivoluzionarie, potessero tradursi per loro in qualche miglioramento economico. Tali aspettative, peraltro, furono immediatamente vanificate, trasformandosi anzi da subito in diffidenza e aperta ostilità nei confronti degli invasori. Infatti, al di là delle belle parole dei proclami, il comportamento francese si caratterizzò, fin dalla Prima Repubblica Cisalpina, da una parte in un sistematico sfruttamento finanziario e, dall'altra, nella precisa scelta di appoggiare e di favorire, secondo le direttive di Parigi, le forze politiche più conservatrici, non lesinando col tempo interventi autoritari e veri e propri "colpi di Stato". Pertanto,

lo scontro che si compiva in Francia fra moderati e giacobini più radicali ebbe in un certo senso, e con le ovvie diversità di situazione, il suo parallelo in Italia. Scontro che fu caratterizzato, come si sa, dal progressivo imporsi, a tutti i livelli, delle idee e dei ceti sempre più moderati e conservatori; vicenda che culminò nel Regno d'Italia, che può essere visto come un vero e proprio stato elitario e di polizia. Infatti, parole come libertà e uguaglianza, ideali centrali della Rivoluzione francese, avrebbero via via sempre più perso la loro potenziale carica sociale e innovativa, divenendo, viceversa, teoriche enunciazioni e principi astratti, che non avrebbero pertanto mutato "le gerarchie sociali fondate sul censo e sulla proprietà dei mezzi di produzione" (Capra, *L'età rivoluzionaria*, p. 94). Basti ricordare, ad esempio, che le vaste terre degli enti ecclesiastici soppressi, divenuti Beni Nazionali, non furono date in uso alla piccola proprietà contadina, bensì servirono a risarcire, direttamente o indirettamente, i vari creditori dello Stato, finendo pertanto nelle mani di nobili o di ricchi borghesi, in un periodo in cui si riproponeva, prepotentemente, nella gerarchia dei beni, l'importanza della terra come bene stabile. Va a questo proposito sottolineato, tra l'altro, che Napoleone, per legare ancora di più a sé tali acquirenti, avrebbe stabilito, durante la Repubblica Italiana, la irreversibilità di tali acquisti, accentuando pertanto la centralità della proprietà fondiaria come cardine portante della società. Questa preoccupazione di difendere le proprietà era del resto stata, fin dalla Prima Repubblica Cisalpina, una costante della politica di Napoleone. Egli infatti aveva cercato di assicurare i possidenti, che erano spaventati soprattutto dalla propaganda egualitaria giacobina, nonché dalle rivendicazioni delle masse contadine, circa la difesa della proprietà privata intesa "come garanzia dell'ordine pubblico e politico, come vincolo indissolubile tra il cittadino e lo Stato [come] esigenza di vita, che rispondeva in pieno alla più intima natura d'uomo politico e alla concezione che aveva dello Stato e della società" (Zaghi, *L'Italia di Napoleone*, p. 71). La scelta tattica di Napoleone, attuata soprattutto a cominciare dalla Repubblica Italiana attraverso l'opera del vice-presidente Francesco Melzi d'Eril, sarebbe stata quella di costruire uno Stato retto da una classe di possidenti il più possibile omogenea. Una classe quindi che se anche aveva un'estrazione eterogenea - essendo composta da un lato da una nobiltà conservatrice ma illuminata, che aveva conservato quasi interamente il suo patrimonio, e dall'altro da una borghesia in ascesa grazie anche a notevoli e spregiudicate speculazioni finanziarie - era comunque unita dall'obiettivo della difesa della proprietà e da una forte caratterizzazione ideale in senso borghese-moderato. La cosiddetta politica dell' "amalgama", iniziata con la Repubblica Italiana, sarebbe consistita appunto nella ristrutturazione dapprima e poi nella ricomposizione e nel rafforzamento ai vertici dello Stato, di una classe di proprietari che, seppur eterogenea, era in definitiva prevalentemente aristocratico-terriera. Una classe che metteva il denaro al centro di tutto e che intendeva la proprietà come valore sociale assoluto. Tale ricomposizione comportò, ovviamente, da una parte una progressiva espulsione della vecchia classe dirigente, sostanzialmente repubblicano-democratica - classe che aveva retto con una certa disorganizzazione amministrativa ma con qualche aspetto di autonomia e di indipendenza la Repubblica Cisalpina - e, dall'altra, una selezione che, con l'unico criterio del censo, avrebbe creato una nuova classe dirigente, oligarchica e corporativa. I governanti della Repubblica Italiana venivano sottolineando che solo la proprietà fondiaria "dava diritto alla effettiva partecipazione alla vita politica dello Stato e non riconoscevano altra superiorità civile fuori di quella che nasceva dall'esercizio delle pubbliche funzioni" (Zaghi, *L'Italia di Napoleone*, p. 299). Da ciò derivava la conseguenza che l'apparato amministrativo dello Stato, sviluppatosi fortemente a partire da questo periodo, e caratterizzato da una solida ed efficace burocrazia, oltre che da un notevole accentramento, che ebbe nell'istituzione dei Prefetti, la sua espressione più evidente, era diretta espressione, a livello di strati intermedi, di tali valori. Addirittura, infatti, la discriminante del censo sarebbe giunta ad inglobare in tale apparato anche uomini dai trascorsi reazionari o personaggi decisamente lontani dal regime, purché non fossero rivoluzionari, repubblicani o democratici tutti ugualmente e visceralmente detestati dal Melzi. Questo processo, che avrebbe portato appunto a recuperare anche membri della vecchia classe aristocratico-nobiliare legata all'*ancien regime*, si sarebbe accentuato nel Regno d'Italia, ancor più caratterizzato da ideali aristocratico-conservatori, e persino con l'assunzione di ex-giacobini

“pentiti” essendosi ancor più consolidata “la tendenza alla selezione dei funzionari pubblici sulla sola base del merito e della capacità professionale, indipendentemente dai trascorsi politici” (Capra, *Il dotto il ricco ed il patrizio*, in *I cannoni al Sempione*, p. 51). Balza evidente, da quanto si è accennato, il sostanziale opportunismo di una nobiltà che, a seconda dei casi e nello spazio di vent’anni, sarebbe via via diventata all’occorrenza “democratica, liberale, filofrancese [comunque] codina perché per lei quello che contava veramente non era né l’ideologia, né il fatto politico in sé, né la struttura del governo, ma unicamente il rapporto proprietà-potere” (Zaghi, *L’Italia di Napoleone*, p. 486), nonché il controllo di questo. Discorso questo che vale anche, pur con le dovute differenze, per la borghesia: spregiudicata, affarista, beneficiata dall’acquisizione dei notevoli beni soppressi, sostanzialmente realista nell’accettare senza riserve il regime di polizia, al quale si sarebbe arrivati nel Regno d’Italia, purché fossero fatti salvi i suoi privilegi e le sue ricchezze.

Il contesto specifico

La conquista francese della Lombardia nel maggio 1796 coincise, tra l’altro, con l’introduzione - novità assoluta per quasi tutta la penisola - della coscrizione obbligatoria, decisione che tuttavia all’inizio era stata radicalmente esclusa. L’idea di un esercito nazionale italiano, oltre che agli ideali della rivoluzione francese di una forza armata non più mercenaria, come erano state viceversa quelle nel precedente *ancien regime*, rispondeva evidentemente anche alla volontà degli occupanti di rinforzare i propri eserciti, ormai impegnati su fronti sempre più vasti in Europa.

Tutti i fatti menzionati nella vicenda (documenti 4 e 6), svoltisi a cavallo tra la fine del 1802 e il 1803, come decine di molti altri che si verificarono analogamente anche negli anni precedenti e successivi, derivavano sicuramente dall’introduzione nella Lombardia napoleonica della coscrizione obbligatoria. Tale innovazione, che provocò ovunque intense resistenze e varie reazioni anche violente, non fu certo bene accolta dalla popolazione italiana, sia per gli obiettivi disagi della vita militare, sia per la paura per l’incolumità personale, in un periodo di guerre continue, sia ovviamente per i problemi particolari di ogni coscritto. A danno dei coscritti non mancarono poi gli abusi di superiori, appaltatori e magazzinieri, la scarsità dell’alimentazione, i pessimi alloggi, le condizioni igieniche gravemente carenti che causavano, per esempio, la diffusione della scabbia, nonché un certo disordine amministrativo che provocava ritardi nei pagamenti del soldo (cfr. Della Peruta, *Esercito e società nell’Italia Napoleonica*, p. 18 e sgg.). Al fine di evitare l’arruolamento si moltiplicarono perciò gli espedienti: latitanza, matrimoni precoci, falsi certificati medici, autolesioni, ma soprattutto la diserzione furono la risposta alla coscrizione da parte dei ceti meno abbienti. E’ stato, infatti, sottolineato che “i soldati abbandonavano assai spesso i propri reparti [...] per vendersi l’equipaggiamento” (Ibid., p. 17). Episodi di resistenza e opposizione, in apparenza slegati l’uno dall’altro, che cominciarono contemporaneamente all’introduzione delle prime leggi sulla coscrizione, emanate a partire dagli ultimi mesi del 1798 nell’ambito della Repubblica Cisalpina (documenti 1 e 2). Tali fenomeni si sarebbero poi estesi e moltiplicati con l’attivazione ufficiale, il 13 agosto 1802 durante la Repubblica Italiana, della più importante e organica legge sulla coscrizione obbligatoria (documento 3), poiché in numerose località si verificarono straordinarie difficoltà, tumulti e opposizioni spesso violente ed estese, nonché numerose fughe di coscritti anche per il fatto che le chiamate di leva sarebbero divenute annuali e in continuo aumento, esasperando di fatto la popolazione. Basti qui dire, tanto per avere un’idea della vastità del fenomeno, che nel 1803, quando mancavano due settimane alla data stabilita come termine per la presentazione dei coscritti, risultò che solo tremila - sui diciottomila chiamati - si erano presentati; e addirittura solo quarantanove su un totale di cinquecentoquarantatré erano coloro che avevano risposto alle armi nella città di Milano (E. Rota, *Milano Napoleonica*, p. 173).

La risposta degli occupanti francesi ai diversi e diffusi fenomeni di resistenza alla coscrizione fu spietata: perlustrazioni nei territori, introduzione di appositi consigli di guerra, di tribunali militari e di corti speciali, arresti, condanne, pene capitali, premi per coloro che denunciavano o catturavano

disertori (documento 8), accerchiamenti notturni dei paesi e rastrellamenti, casa per casa, alla ricerca di uomini la cui età fosse presumibilmente quella di leva, pene severe per parenti e amici che li nascondevano e per funzionari poco solerti nel perseguirli e arrestarli (documento 7). Ma oltre a queste problematiche repressive, si deve sottolineare che la coscrizione direttamente o indirettamente sottrasse, nelle città e nelle campagne, un gran numero di uomini atti al lavoro, con ripercussioni sull'economia dello Stato. Inoltre il costo sociale della promulgazione della legge fu assai rilevante: infatti, spinti dal bisogno perché privi di sostentamento essendo latitanti, centinaia di disertori e renitenti avrebbero contribuito in maniera notevole ad alimentare ed ingrossare le fila della criminalità e del brigantaggio, fenomeno che conseguentemente si sarebbe intensificato dopo ogni chiamata di leva, e che sarebbe continuato per tutto il ventennio napoleonico. E ciò specialmente negli anni finali del periodo napoleonico, "soprattutto nei luoghi montuosi e nelle zone di confine, dove più disagiata era la caccia ai fuggiaschi" (C. Capra, *L'età rivoluzionaria*, p. 246).

Va comunque ricordato che, accanto a tale strategia repressiva, i dominanti francesi presero però di pari passo anche la decisione di promulgare perdoni e amnistie per i disertori pentiti che si fossero consegnati alle autorità. Infatti, contemporaneamente alla costante preoccupazione degli occupanti di giungere all'introduzione della coscrizione, e alla fermezza con cui si comminavano pene gravissime e severissime condanne a coloro che, direttamente o indirettamente, vi si opponevano, si usava una certa retorica verbale per blandire i futuri coscritti, anche ricercando qualche consenso: in sostanza si alternavano quindi repressioni e blandizie. Il Consiglio Legislativo, per esempio, all'inizio del novembre del 1798, alla vigilia dell'introduzione della legge il 30 del mese (documento 1), in un proclama intriso di retorica, ribadiva che la Repubblica chiamava i cittadini coraggiosi alla difesa, dichiarando che solo essi avrebbero meritato "di difendere la libertà" essendo "nati per grandi azioni". Ed escludeva - in una sorta di divisione dei compiti - "che l'aumento delle forze nazionali debba togliere all'aratro delle braccia necessarie, [infatti] il contadino fenderà tranquillamente il solco mentre i suoi fratelli veglieranno il suo riposo"; appellandosi infine a coloro che "l'educazione rende più timide e interessanti, madri tenere e sorelle affettuose, [sottolineando che] i vostri fratelli non partono che per tornare più degni di voi, [per cui] essi non vogliono le lacrime del dolore, [e raccomandando ad esse che siano] serbate per loro ritorno quelle della dolcezza e della consolazione" (*Militare* p.a., cart. 80, 2 novembre 1798). Per convincere la popolazione della bontà e necessità della legge, si cercò anche la collaborazione delle autorità ecclesiastiche che, nel marzo del 1803, emanarono un'apposita *Circolare* ai parroci (documento 5). In sostanza la coscrizione, oggetto di tipo politico-amministrativo, si trasformò col tempo in un problema di ordine pubblico, assai serio per le varie autorità che, sebbene tenute costantemente informate, non ne sarebbero venute mai a capo. Infatti, non c'è quasi rapporto dei vari Direttori Generali di Polizia che non accenni a tali disordini che si erano pressoché estesi in tutti i dipartimenti dello Stato.

Un importante merito va tuttavia riconosciuto all'introduzione della legge sulla coscrizione obbligatoria, malgrado le grandi difficoltà e le diverse problematiche ricordate. Infatti, si deve sottolineare "il valore e la portata che la pluriennale esperienza vissuta dalle milizie cisalpino-italiche ebbe nel processo di formazione della coscienza nazionale e del sentimento patriottico risorgimentale. Con la costruzione di questo esercito - nel quale militarono, a partire dal 1797, circa 165.000 coscritti e 44.000 volontari [...] - cominciò veramente una nuova fase della storia italiana. Anche se Napoleone non fu mai favorevole alla nascita di una nazione italiana [...], pure gli anni di vita passati nell'armata operarono una trasformazione profonda nel modo di pensare e di sentire di una parte abbastanza larga delle decine di migliaia di militari - ufficiali e soldati - i quali, epurati dai disertori, continuarono a servire e a morire sotto la bandiera tricolore, divenuta punto di raccordo di uomini che, sbalzati in terre lontane e straniere, iniziarono ad abbattere in qualche misura le barriere linguistiche, a superare i limiti imposti dal municipalismo e dalla corrispettiva visione localistica e a riconoscersi in una superiore unità nazionale. [Inoltre, la bandiera] tricolore del 1796, imitazione del tricolore francese, [adottata per la prima volta a Reggio Emilia durante la

Repubblica Cispadana], divenne durante il Risorgimento – come avrebbe detto Carlo Cattaneo – da logora bandiera d'esercito che più non era...a nuova bandiera di nazione, palladio perpetuo di fraternità militante e pensante” (Della Peruta, *Esercito e società nell'Italia Napoleonica*, pp. 422-424).

Bibliografia

- L. Antonielli, *I prefetti dell'Italia napoleonica*, Bologna 1983
- Archivio di Stato di Milano, *Momenti dell'età napoleonica nelle carte dell'Archivio di Stato di Milano*, Como 1987
- *Armi e nazione. Dalla Repubblica Cisalpina al Regno d'Italia (1797-1814)*, a cura di M. Canella, Milano 2009.
- E. Bressan, *Povertà e assistenza in Lombardia nell'età napoleonica*, Bari 1985
- C. Capra, *L'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia 1796-1815*, Torino 1978
- F. Della Peruta, *Esercito e società nell'Italia Napoleonica (Repubblica e Regno d'Italia)*, Milano 1988.
- V. E. Cuntella, *La rivoluzione francese e l'Impero napoleonico, Bibliografia dell'età del Risorgimento* in onore di A.M. Ghisalberti, I, Firenze 1971, pp. 77-118
- V. E. Cuntella - C. Zaghi, *L'Italia nel sistema napoleonico*, in *Bibliografia dell'età...*, cit., pp. 389-446.
- *I cannoni al Sempione. Milano e la "Grande Nation" 1796-1814*, Milano 1986
- *I carteggi di Francesco Melzi d'Eril duca di Lodi*, a cura di C. Zaghi, Milano 1958 – 1966, voll. 9
- G. Liva, - *Ordine pubblico, criminalità e giustizia in Lombardia nell'età napoleonica*, in Archivio di Stato di Milano, *Momenti dell'età napoleonica nelle carte dell'Archivio di Stato di Milano*, Como 1987.
- Pillepich, *Milano capitale napoleonienne (1800 - 1814)*, Paris, Lettrage Distribution, 2001
- M. Roberti, *Milano capitale napoleonica. La formazione di uno stato moderno 1796-1814*, voll. 3, Milano 1946
- E. Rota, *Milano Napoleonica*, in *Storia di Milano*, Fondazione Treccani degli Alfieri, vol. XIII, Milano 1959
- A. Soboul, *La rivoluzione francese*, Bari 1974, 2 voll.
- E. Tarle, *La vita economica dell'Italia nell'età napoleonica*, Torino 1950.
- S. J. Woolf, *La storia politica e sociale*, in *Storia d'Italia*, III, Torino 1973
- Zaghi, *L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno*, Torino 1986

Fonti a stampa

- *Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi*, tomi vari, Milano presso Luigi Veladini in Contrada S. Redegonda, 1796 - 1800
- *Bollettino delle leggi della Repubblica Italiana*, Milano Stamperia Reale, 1801-1814

Sul sistema di ordinamento *peroniano* si vedano in particolare gli atti del seminario di Milano, 26 gennaio 1993, intitolato *Gli Archivi Peroniani*, pubblicati in “Archivi per la storia”, anno VII, n. 2, luglio-dicembre 1994; M. Bologna, *Il metodo peroniano e gli “usi d’ufficio”*: note sull’ordinamento per materia dal XVII al XX secolo, “Archivio Storico Lombardo”, anno CXXIII, 1997, pp. 233-280; Ministero per i BB.CC.AA., *Guida generale degli archivi di Stato*, cit., v. II, pp. 913-923; A.R. Natale, *Lezioni di archivistica*, Milano 1974, pp. 109-124.